

VIAGGIACONME **FORMULA A CONSUMO**

**Contratto di assicurazione
per autovetture
dedicato ai correntisti
delle Banche
del Gruppo Intesa Sanpaolo**



Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.

Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	31 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	6 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

APP INTESA SANPAOLO MOBILE

Applicazione informatica di "Everyday banking" che l'utente può scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere le Offerte a Distanza dedicate alle Polizze. Tramite l'app il cliente può ricevere la proposta, visionarla e firmare digitalmente i documenti contrattuali collegati, acquistando di fatto la Polizza.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di *Responsabilità Civile*, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del *Veicolo*. L'Assicurato non coincide necessariamente con il *Contraente*.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L'attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso l'home banking.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'*Assicurato* nel corso di un periodo di tempo predeterminato (*Periodo di Osservazione*).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del *Veicolo* e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema *Bonus/Malus*. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il *Veicolo* assicurato, può essere diverso dal *Proprietario* e dal *Contraente*.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di *Responsabilità Civile*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive la *Proposta* (nel caso di contratto acquistato presso la *Filiale*) o la *Polizza* (nel caso di *vendita a distanza*) e che paga il *Premio*.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla *Responsabilità Civile*, destinate a coprire i danni diretti causati al *Veicolo*.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la *Polizza* acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'*Assicurato* deve dare all'assicuratore a seguito di un *Sinistro*, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa San-

paolo che svolge attività di intermediazione per incarico della *Compagnia*.

FILIALE ON LINE

La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FIRMA DIGITALE

Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche che consistono in un Codice Titolare e un Pin e da una password generata da una chiavetta fisica O-KEY (token) oppure da una chiavetta O-KEY virtuale.

FIRMA GRAFOMETRICA

Modalità di firma autografa dotata di requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". Il Contraente appone la firma grafometrica su un apposito apparecchio (tablet) della Filiale con una particolare penna, che registra informaticamente i parametri della firma stessa (ad esempio: velocità, pressione, inclinazione) e attribuisce valore giuridico al documento su cui la firma è apposta.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la *Garanzia Infortuni* del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INDENNIZZO

Somma che la *Compagnia* paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un *Sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'attestato.

IVASS già ISVAP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la

Compagnia effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la *Compagnia* si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del *Sinistro* secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MODULO CAI

Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il *Contraente* paga alla *Compagnia* per acquistare le garanzie che compongono il *Contratto*, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria *Compagnia*.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Filiale* per la stipulazione della *Polizza*.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il *Veicolo* presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

PROVIDER TELEMATICO

La Società che presta i servizi collegati al dispositivo *ViaggiaConMe Box*.

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del *Proprietario* di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la *Compagnia* si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel *Sinistro*.

RIVALSA

Facoltà della *Compagnia* di richiedere all'*Assicurato* la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal *Contratto*.

SALA OPERATIVA

Di Primo Livello: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidenti da circolazione.

Di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del *Veicolo* consentito dalla **ViaggiaConMe Box** e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla *Compagnia* per fornire servizi di informazione agli *Assicurati* e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di *Sinistro* rientranti nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano *Terzi* per i soli danni fisici:

- Il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di autovettura concessa in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento
- I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'*Assicurato* sia una società.

Il conducente del *Veicolo* non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (*Carta Verde*) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il *Veicolo* indicato in *Polizza* e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della *Compagnia/intermediario del Contraente attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza*.

VIAGGIACONME BOX

È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d'uso da installare a bordo del *Veicolo* assicurato: una volta posizionato sul *Veicolo* si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE

FURTO

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

INCENDIO

la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Condizioni di Assicurazione per Autovetture

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME – FORMULA A CONSUMO

Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

- Art. 3.1. Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
- Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
- Art. 4.2.2 In caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita

Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte
- Installazione ViaggiaConMe box
- Disinstallazione ViaggiaconMe Box
- Restituzione della ViaggiaConMe box

Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA

Art. 8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI

Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO

- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
- Art. 10.2 ASSISTENZA STRADALE
- Art. 10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
- Art. 10.2.2 GARANZIA ASSISTENZA BASE
- Art. 10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA
- Art. 10.3 INCENDIO E FURTO
- Art. 10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
- Art. 10.5 COLLISIONE
- Art. 10.6 CRISTALLI
- Art. 10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 10.8 TUTELA LEGALE
- Art. 10.8.1 FORMULA BASE
- Art. 10.8.2 FORMULA ESTESA

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
- Art. 11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
- Art. 11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
- Art. 11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI
- Art. 11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
- Art. 11.6 CRISTALLI – ESCLUSIONI
- Art. 11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI
- Art. 11.8 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 LIMITI AL DISPOSITIVO IN ABBINAMENTO
- Art. 12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE
- Art. 12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO
- Art. 12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
- Art. 12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLISIONE
- Art. 12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI
- Art. 12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 Validità territoriale della responsabilità civile
- Art. 13.2 Validità territoriale dell'assistenza

Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
 - Art. 15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 - Art. 15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
 - Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
 - Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
 - Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
 - Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
 - Art. 15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE
 - Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
 - Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
 - Art. 15.6.5 RELITTI
 - Art. 15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA
- Art. 15.7 CRISTALLI
 - Art. 15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO
 - Art. 15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME – FORMULA A CONSUMO

ViaggiaConMe – Formula a consumo è un prodotto multi garanzia destinato alle autovetture ad uso privato.

Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria** in abbinamento all' **Assistenza Stradale Base**, oltre alle seguenti garanzie opzionali:
- **Assistenza stradale estesa**
- **Incendio**
- **Furto**
- **Atti vandalici ed eventi naturali**
- **Collisione**
- **Cristalli**
- **Infortuni del conducente**
- **Tutela legale**

La Polizza è acquistabile esclusivamente da chi ha un conto corrente in una delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e prevede l'installazione del dispositivo **ViaggiaConMe Box**, che garantisce un servizio di assistenza 24 ore su 24 e il cui utilizzo non comporta alcun costo.

Qualora il Contraente non intenda acquistare la Polizza con le caratteristiche indicate, ha la facoltà di stipulare un'altra copertura assicurativa tramite il sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Compagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della Polizza di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15°

giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.

2.3 Quando si sospendono le coperture

La sospensione del contratto non è ammessa per la Formula a Consumo.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il presente **Contratto** può essere sottoscritto solo dai titolari di un conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Una volta richiesto un preventivo il **Contratto** può essere stipulato:

- **presso una Filiale della propria Banca**
- per i titolari del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono", tramite
- un'offerta a distanza proposta dalla *Filiale* o dalla *Filiale On Line*
- l'home banking.

3.2 I passi necessari per l'acquisto

i. ACQUISTO IN FILIALE

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

1. Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, la Compagnia emette un nuovo preventivo
2. Firmare la Proposta
3. Consegnare alla *Filiale* (o inviare direttamente alla Compagnia) gli eventuali documenti richiesti per la stipula del Contratto.

ii. ACQUISTO TRAMITE OFFERTA A DISTANZA DA PARTE DELLA FILIALE O DELLA FILIALE ON LINE

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nella Proposta ricevuta nell'Area riservata dell'home banking o sulla APP Intesa Sanpaolo Mobile e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la Proposta ricevuta
- Firmare la Proposta con firma *digitale* alternativamente o dalla Area riservata della home banking o dalla APP Intesa Sanpaolo Mobile
- Inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza

Il Cliente è libero di revocare la Proposta di Polizza entro la data di decorrenza della Polizza

Il Contraente può revocare la Proposta in qualsiasi momento entro la data di decorrenza del Contratto, data

dalla quale iniziano gli effetti della Polizza.

A tal fine deve darne comunicazione alla Compagnia:

- tramite la Filiale, che provvede ad inoltrarla alla Compagnia rilasciandone ricevuta
- chiamando il numero 800.124.124 e inviando una comunicazione scritta tramite mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com o inviando un fax al numero 848.124.100

In questo caso, qualora il Contraente abbia già ricevuto la Polizza insieme al certificato e Carta Verde è tenuto a restituire tramite posta alla Compagnia gli originali della Proposta, della Polizza con il certificato e la Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

iii. ACQUISTO A DISTANZA TRAMITE HOME BANKING

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e, in caso di inesattezze, modificarli direttamente tramite home banking o con l'aiuto della Filiale On Line ottenendo in tal modo un nuovo Preventivo
- Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
- Inviare alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

a. Pagamento della Polizza stipulata presso la Filiale o tramite offerta a distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line: il pagamento del Premio avviene in un'unica soluzione tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente*. La *Compagnia* riconosce alla scrittura contabile di addebito del Premio effettuata dalla *Filiale* il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.

b. Pagamento della Polizza stipulata tramite home banking: il pagamento del Premio avviene in un'unica soluzione tramite bonifico, seguendo le modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.

Il premio è comprensivo di Imposte e per la garanzia di Responsabilità Civile anche del Contributo al servizio Sanitario Nazionale.

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

Il premio della Formula a Consumo **relativo alla Garanzia Responsabilità Civile ed alle eventuali altre garanzie** presenti sul contratto (ad esclusione della garanzia Assistenza il cui premio viene incassato per intero) è composto da:

- **Quota fissa:** quota di premio pagato alla stipula del Contratto corrispondente ad una percorrenza annua fino a 3.500 chilometri.

Tale premio è determinato applicando un **sconto** fino al **50%** sulla tariffa per la Formula Chilometri Illimitati, vigente al momento dell'assunzione o del rinnovo del contratto, calcolata per il profilo assicurativo dell'interessato al P.R.A. del veicolo assicurato e sulla base

delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente. La percentuale di sconto applicata varia in funzione dell'anzianità del veicolo.

- **Quota variabile:** dovuta dal Contraente nel caso in cui i chilometri percorsi dal Veicolo nell'annualità, rilevati dal dispositivo **ViaggiaConMe Box**, siano superiori a 3.500 chilometri annui.

Per ogni chilometro percorso oltre i 3.500 e fino alla percorrenza di 8500 km viene conteggiato un costo a chilometro per tutte le garanzie presenti nel contratto (ad eccezione della garanzia Assistenza), sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. La quota variabile di premio viene addebitata sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto con cadenza trimestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza. Oltre la soglia di 8500 km non verrà chiesto nessun costo chilometrico aggiuntivo e il premio pagato in totale corrisponderà a quello della Formula Chilometri Illimitati.

In caso di superamento della soglia di 3.500 chilometri annui, il pagamento della quota variabile è dovuto anche nel caso in cui la Polizza non venga rinnovata con la Compagnia.

La rilevazione chilometrica ai fini del calcolo della quota variabile del premio sarà effettuata anche in caso di sostituzione del veicolo o in concomitanza dell'annullamento del contratto.

Ad ogni rinnovo successivo alla prima annualità, la Compagnia comunica la nuova quota fissa di premio personalizzata.

Per la **Formula a Consumo**, il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto se al momento della cessazione del rischio il Veicolo ha percorso meno di 3.500 km; nel caso in cui il Veicolo abbia percorso più di 3.500 km il Contraente è tenuto all'integrazione del premio sulla base della maggiore percorrenza.

3.4 Conclusione del contratto

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1888 del Codice Civile, in caso di acquisto presso una *Filiale* o *tramite l'Offerta a Distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale On Line* il *Contratto* si intende concluso con l'emissione della *Polizza*; in caso di *Vendita a distanza tramite home banking*, invece, il *Contratto* si intende concluso con la restituzione alla *Compagnia* della *Polizza* debitamente firmata. In ogni caso, il *Contratto* acquista efficacia con il pagamento del *Premio*.

La conclusione del *Contratto* è subordinata alla verifica da parte della *Compagnia* della correttezza dei dati dell'identità del *Contraente* e del *Proprietario* del *Veicolo*, se persona diversa dal *Contraente*.

Qualora la verifica abbia esito positivo, la *Compagnia* invia al *Contraente* la *Polizza*, il Certificato e la *Carta Verde*. Qualora, invece, il *Contraente* non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del *Contratto*, la *Compagnia* non procederà all'emissione della *Polizza*.

Qualora dalla verifica dei documenti da parte della *Compagnia* risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal *Contratto*, la *Compagnia* riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può

accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto*.

Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve inviare alla Compagnia:

- Copia del Libretto di Circolazione, nei casi descritti nelle tabelle 2.a, 2.b, 3 e 4

Eventuali altri documenti riportati nella tabella del *Bonus/Malus* o comunque richiesti dalla *Compagnia* a mezzo posta o tramite la Filiale.

L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca Dati **Qualora all'atto della stipula del contratto l'Attestato di Rischio** non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al *Contraente*, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della Polizza.

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla Polizza deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del *Premio*, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.

In tal caso, la Compagnia emette ed invia al *Contraente* una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il *Contraente* deve restituire gli originali della Polizza errata e pagare l'eventuale differenza di *Premio*; nel caso di acquisto della Polizza tramite Home Banking deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova Polizza firmata, dopo averla sottoscritta.

In alternativa il *Contraente* può comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto* restituendo alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il *Premio* della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal *Contraente*, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova Polizza.

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 QUANDO E COME È POSSIBILE CAMBIARE IDEA SULL'ACQUISTO DELLA POLIZZA (RECESSO DAL CONTRATTO)

In caso di vendita a distanza tramite Home Banking o tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza.

Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente* deve, entro

il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso. Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio pagato* e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)

4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il *Contratto* può essere trasferito su un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario* o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero. Il *Contraente* deve:

- restituire alla *Compagnia* il Certificato e la *Carta Verde* della Polizza oggetto della richiesta
- inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato: venduto o dato in conto vendita, distrutto o demolito radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del *Premio* calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo *Contratto*. Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del *Premio*; se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso della somma eccedente il *Premio* dovuto. Dopo il pagamento, la *Compagnia* invia la nuova Polizza con Certificato e *Carta Verde*.

La Compagnia terrà altresì conto della rilevazione chilometrica registrata dalla **ViaggiaConMe Box** sul *Veicolo* venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero: se i chilometri rilevati dalla *ViaggiaConMeBox* sono superiori a 3500 km, il *Contraente* al momento della sostituzione del contratto sarà tenuto al pagamento dell'eventuale integrazione del premio, calcolata sulla base della maggiore percorrenza come specificato nell'art 3.3.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box**, verranno applicate penali e franchigie come descritte al paragrafo 5.b. La disinstallazione e la successiva installazione su un altro *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* sono a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo*, il *Contraente* può cedere il *Contratto* all'acquirente del *Veicolo* (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del *Contratto* ed emetterà la relativa appendice. Il *Contratto* ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo *Contratto*. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la *Compagnia* riceve la relativa documentazione. **ViaggiaConMe Box:** il *Contraente* che cede il *Contratto* deve informare il nuovo *Proprietario* del *Veicolo* della presenza del dispositivo.

Qualora il nuovo *Proprietario* decida di mantenere il dispositivo sul *Veicolo*, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**.

In caso contrario, il *Contraente* che ha ceduto il *Contratto* è obbligato a far disinstallare la **ViaggiaConMe Box**. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. La mancata disinstallazione e la mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box**, comporta l'applicazione della penale a carico del cedente il *Contratto* (prevista dall'Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**). Il nuovo *Proprietario* che non mantiene installato il dispositivo sarà soggetto alla penale di 100 euro ed alla *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come previsto all'art. 5.

Per la Formula a Consumo, l'eventuale regolazione del premio, come specificato all'articolo 3.3, verrà richiesta al solo *contraente cedente* e non al cessionario del contratto se i chilometri rilevati dalla **ViaggiaConMe Box** alla data di cessione del contratto sono superiori a 3.500 km.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il *Contratto* o non abbia scelto di trasferirlo su altro *Veicolo*, il *Contraente* può richiedere la risoluzione del *Contratto* inviando alla *Compagnia*:

1. La richiesta scritta di **risoluzione**, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato e alla *Carta Verde*
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che:
 - il *Veicolo* è stato venduto o dato in conto vendita
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.
3. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il *Contratto* è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

Per la Formula a Consumo: se il *Veicolo* ha percorso meno di 3500 km al momento della risoluzione del contratto per ogni giorno di garanzia residua la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la *Compagnia* rimborsa al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la data di scadenza della Polizza.

Se il *Veicolo* ha percorso più di 3500 km al momento della risoluzione del contratto è prevista una regolazione che tenga conto dell'effettiva percorrenza e del periodo di copertura come specificato all'articolo 3.3.

Il conteggio del premio sarà effettuato sulla base della rilevazione chilometrica registrata dalla **ViaggiaConMe Box** sul *Veicolo* venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero alla data della risoluzione del contratto.

ViaggiaConMe Box: in questo caso il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal *Veicolo*, ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box**, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) come previsto al paragrafo 5.b.

4.2.2 in caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, restituendo il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta e ad inviare copia della denuncia presentata all'Autorità e gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato rubato con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13.

Il *Contratto* si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il *Contraente* di sostituire il *Contratto* su un altro veicolo, come disciplinato nel precedente Articolo 4.2 lett. a) oppure di sospendere il contratto come previsto al precedente Articolo 2.3).

Se il *Veicolo* ha percorso meno di 3500 km al momento del furto, in caso di risoluzione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT presenti in *Polizza*, la *Compagnia* procede al rimborso della parte di Premio corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la scadenza dello stesso ad eccezione della garanzia colpita dal sinistro.

Se il veicolo al momento del furto ha percorso più di 3500 km, il *Contraente* è tenuto al pagamento dell'eventuale integrazione del premio calcolata sulla base della ri-

levazione chilometrica registrata della ViaggiaConMe Box alla data della risoluzione del contratto.

La classe di merito presente sulla *Polizza* del *Veicolo* rubato resta valida anche su un eventuale nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, come indicato nell'Articolo 10.1

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

a. Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del *Premio* e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

- Installazione ViaggiaConMe box

b. Il *Contratto* prevede l'obbligo di installare, entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della *Polizza*, il dispositivo *ViaggiaConMe Box* concesso in comodato d'uso gratuito. Il *Contraente* deve scegliere l'installatore convenzionato al momento della stipula del *Contratto*.

- L'installazione, effettuata presso un Centro convenzionato, è gratuita.

Il *Contraente* è tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi della *ViaggiaConMe Box* e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.

Per la sottoscrizione della Formula a Consumo è condizione indispensabile che il *Veicolo* sia dotato della *ViaggiaConMe Box* e che questa funzioni correttamente.

Pertanto, nel caso di:

1. Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
2. Contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione del veicolo assicurato, qualora l'installazione della *ViaggiaConMe Box* sul nuovo veicolo non venga effettuata entro 15 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto
3. Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Articoli 4.2.1 e 4.2.2)
4. Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, ripa-

razione o custodia del *Veicolo*

5. Mancata verifica della *ViaggiaConMe Box* a seguito di segnalazione da parte del *Provider telematico* di guasto o di malfunzionamento, entro 30 giorni dalla richiesta
6. Disattivazione o manomissione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario*;

il *Contraente* è tenuto al pagamento di un'integrazione di premio pari alla differenza tra il premio Bonus/Malus della tariffa a chilometri illimitati e la quota fissa di premio pagata decorsi i seguenti termini:

- 45 giorni dalla decorrenza della *Polizza* nei casi 1 e 2
- 45 giorni dal verificarsi dell'evento negli altri casi.

Il pagamento dell'integrazione di premio sarà effettuata, a seguito di richiesta della *Compagnia*, tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*. È onere del *Contraente* comunicare tempestivamente alla *Compagnia* qualsiasi variazione inerente al conto corrente.

Penale e franchigia per mancata installazione

In caso di:

- Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi che si protragga per oltre 60 giorni
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli 4.2.1 e 4.2.2) che si protragga per oltre 60 giorni
- Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo*

la *Compagnia* addebiterà al *Contraente* una penale di 100 euro al termine del periodo di osservazione sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*.

Inoltre, ferma restando l'applicazione della penale, in caso di:

- Mancata installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Articoli 4.2.1 e 4.2.2)
- Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Qualora si verifichi un *Sinistro RCA* con responsabilità (Principale o Paritaria dell'*Assicurato*) o un *Sinistro* rientrante nelle garanzie Furto o *Collisione* se presenti in *Polizza* la *Compagnia* applicherà per ogni evento una *Franchigia* di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola *Franchigia*. La *Franchigia* per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal *Contratto*. L'eventuale *Franchigia* sarà direttamente addebitata sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*.

- Disinstallazione ViaggiaConMe box

Nel caso di sostituzione del contratto su altro veicolo, il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo

sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto.

- Restituzione della ViaggiaConMe box

Alla cessazione del rapporto assicurativo occorre restituire la ViaggiaConMe Box. In caso di mancata disinstallazione e restituzione verrà applicata una penale.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

È possibile interessare l'Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa alla Polizza, ma **tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli** devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di *Negoziazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

Qualora non sia già stato attivato il tentativo di *Negoziazione assistita* è altresì possibile attivare la procedura di *Conciliazione paritetica* per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneconsumatori.it

Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di *Mediazione* secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di *Negoziazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate a

**Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri**

**Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
oppure all'indirizzo e-mail**

sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com

ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62

Il *foro competente* è l'organo giudiziario al quale rivolgersi se si intende perseguire nella causa civile. Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Contraente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA

La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.it un'apposita Area Riservata ai *Contraenti*.

L'accesso a tale Area Riservata è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite le credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta del Cliente, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione.

L'utilizzo di tale Area Riservata è disciplinato dalle "Condizioni di Servizio dell'Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.", che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno di tale Area Riservata sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione precontrattuale e contrattuale della *Polizza*, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa.

8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI

La Compagnia, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari volti a verificare la correttezza dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La *Compagnia* assicura i rischi della *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, fino ai *Massimali* indicati in *Polizza*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a *Terzi* derivanti dalla circolazione delle autovetture.

L'assicurazione può essere stipulata con formula tariffaria *Bonus/Malus* o con formula tariffaria *Bonus/Malus* con *Franchigia* di 500 euro, beneficiando dell'agevolazione tariffaria prevista.

Sono compresi i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso del veicolo quando lo stesso si trova in circolazione nelle aree pubbliche o a queste equiparate

Forma tariffaria bonus/malus

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di *Sinistri* nel *Periodo di Osservazione* (come definito nei punti successivi)

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 30 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 6 alla classe Malus 6 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza* (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura di Super-bonus come indicato nella tabella 5, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella di assegnazione

La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 6 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicurativa per la garanzia di *Responsabilità Civile* Auto.

A tale fine si considerano:

- **Le annualità senza sinistri** negli ultimi 6 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
- **I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Paritaria**, sempre negli ultimi 6 anni.

Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni *Sinistro* avvenuto.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- furto di cui sia esibita denuncia,
- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione,
- demolizione,
- esportazione definitiva e
- cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato

il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata (o il *Locatario* nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.

In caso di veicolo già assicurato all'estero, il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del *Proprietario* (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo *Contratto*, secondo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul *Veicolo* già assicurato e risultante dall'*Attestazione di Rischio*, a condizione che:

- Il *Proprietario* sia una persona fisica
- I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo. In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il Malus e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il *Contraente* ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla *compagnia* che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il Periodo di Osservazione necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal Veicolo assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com attraverso cui il *Contraente* ha accesso alla propria posizione assicurativa. L'*Attestazione di rischio* viene messa a disposizione del *Contraente* che sia titolare del *Contratto* "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso l'home banking.

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole. Il *Contraente*, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il *Contraente* sia persona diversa dall'avente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com

L'attestato viene alimentato dinamicamente. La *compagnia* potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il *contraente* cambi *compagnia*.

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva
 - La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
 - I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
 - I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione
- L'*Attestazione di Rischio* non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del *Contratto*
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del *Contratto*.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione di *Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Bonus malus con franchigia

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede che in caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti a rimborsare in solido alla *Compagnia* l'importo del risarcimento fino al limite della *Franchigia*.

Fatte salve le regole previste dal Risarcimento Diretto, la *Compagnia* ha il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri per i quali l'importo del risarcimento rientri nei limiti della *Franchigia*. Se il rimborso avviene successivamente al rinnovo del *Contratto*, all'atto del primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la *Compagnia* assegnerà il *Contratto* alla classe di merito cui sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la *Compagnia* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione di Rischio* come se il sinistro non fosse avvenuto.

Il rimborso della *Franchigia* a favore della *Compagnia* avverrà tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Con-*

traente. L'addebito viene effettuato a partire dal mese successivo alla liquidazione del sinistro, in dodici rate mensili. Nel caso di chiusura anticipata del conto corrente la parte di *Franchigia* rimanente verrà addebitata in un'unica soluzione al momento dell'estinzione del conto.

In caso di pagamento delle rate ancora in corso al momento del rinnovo del *Contratto* e senza che vi siano state rate insolute, la *Compagnia* assegnerà al *Contratto* la classe di merito che avrebbe assegnato se il *Sinistro* non fosse avvenuto. Restano ferme le regole evolutive previste nei punti precedenti nel caso di *Sinistro* il cui risarcimento ecceda l'importo della *Franchigia*.

Bonus Protetto abbinato al Bonus Malus con Franchigia

Nel caso di formula con *Franchigia*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito la *Compagnia*, non terrà conto del primo *Sinistro* con Responsabilità Principale che farebbe scattare il *Malus*, per il quale la *Compagnia* ha effettuato un pagamento di importo superiore alla *Franchigia*. In presenza di soli sinistri con Responsabilità Paritaria, la *Compagnia* non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di *Malus* raggiungendo la soglia pari o superiore al 51% di responsabilità. Conseguentemente nel caso di sinistri che determinino un solo *Malus* il *Contratto* nell'annualità successiva è assegnato alla medesima classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura del *Contratto* in scadenza.

In presenza di più sinistri che diano luogo a più scatti di *Malus*, il *Contratto* nell'annualità successiva è assegnato alla classe di merito evoluta in *Malus*, secondo le regole evolutive descritte nella tabella 7, considerando tutti i sinistri ad eccezione del primo. La classe CU seguirà invece l'evoluzione

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:

Rinuncia alla rivalsa: La *Compagnia* non esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato ossia non recupera le somme pagate per il risarcimento del danno:

- qualora il *Veicolo* sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* quando il fatto sia stato sanzionato, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico
- in caso di danno ai terzi trasportati quando il trasporto non sia conforme alle disposizioni vigenti e/o alla carta di circolazione

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Circolazione in aree private:** danni causati involontariamente dalla circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* in aree private, con l'eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in *Polizza*
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a Terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato
- **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il *Proprietario* o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza

- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici
- **Trasporto occasionale di vittime di incidenti:** nel caso di trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali viene erogata una somma massima di 500 euro per *Sinistro* a titolo di risarcimento per i danni causati al *Veicolo* indicato in *Polizza*

Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei *Massimali di Polizza*. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; l'importo rimanente è destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discuta, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Rischio statico

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Terzi derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

10.2 ASSISTENZA STRADALE

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'*Assicurato*, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli Articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.a. – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano. La *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina
 - Forature e danni ai pneumatici
 - Malore del conducente durante la circolazione del *Veicolo* (solo per la prestazione "INVIO DI UN'AMBU-LANZA" prevista all'Articolo 10.2.2 lettera b)

In tal caso, la *Struttura Organizzativa* fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all'Articolo 10.2.1

SEGRETO PROFESSIONALE (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona)

L'*Assicurato* libera dal segreto professionale nei confronti della *Struttura Organizzativa*, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Qualora la *ViaggiaConMe Box* rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Sala Operativa che contatta prontamente l'*Assicurato* per verificare l'eventuale necessità di Assistenza.

Effettuata tale verifica, la *Struttura Organizzativa* attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul *Contratto*.

Nel caso in cui il contesto dell'incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all'*Assicurato* le informazioni utili per la compilazione del *Modulo CAI* e l'indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il *Contact Center* per l'apertura del *Sinistro*.

Qualora il *Sinistro* non sia stato rilevato dal dispositivo, l'*Assicurato* potrà richiedere l'assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la *Struttura Organizzativa*, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla *ViaggiaConMe Box* o tramite telefono.

Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o questo non sia funzionante, l'*Assicurato* potrà comunque mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* chiamando i numeri di telefono indicati all'Articolo 10.2

La rilevazione dell'impatto da parte della *ViaggiaConMe Box* viene effettuata sia a quadro del *Veicolo* acceso al momento dell'impatto, sia a quadro spento. Per l'invio della segnalazione alla Sala Operativa e per il contatto vivavoce tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l'assistenza è necessario inoltre che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti.

Le condizioni che danno luogo all'attivazione della segnalazione d'allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento della *ViaggiaConMe Box*, sottoscritte dal Contraente.

10.2.2 GARANZIA BASE

a) SOCCORSO STRADALE

- **Dépannage (Prestazione Valida solo in Italia)**
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell'assicurato), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere in modo da non essere in con-

dizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Per l'errato rifornimento la prestazione verrà erogata solamente in presenza di tutte le condizioni minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente in caso contrario interverrà la prestazione "Soccorso Stradale".

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso.

• **Traino**

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico il veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *Veicolo* stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 75 chilometri dal luogo del fermo.

In caso di incidente stradale con conseguente intervento del fornitore attivato (Carro Attrezzi) lo stesso fornitore potrà fornire supporto per acquisire informazioni sulla dinamica dell'incidente anche attraverso l'utilizzo di apparecchiatura fotografica.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.**
- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero**

b) INVIO DI UN'AMBULANZA

(Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il conducente o i passeggeri del *Veicolo*, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la *Struttura organizzativa* provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia esplicita richiesta telefonica oppure tramite apparato vivavoce di **ViaggiaConMe Box** da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l'esatta localizzazione del veicolo.

c) **SOS INCIDENTE**

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la *Struttura Organizzativa* si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro

veicolo (solo Italia all'estero occorre contattare il consolato);

- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

d) **RECUPERO DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPI-NA**

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o la rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di:

- Euro 200,00 per sinistri avvenuti in Italia
- Euro 400,00 per sinistri avvenuti all'Estero.

10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA

In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) Invio di un'ambulanza, c) S.O.S. per incidente d) Recupero del veicolo dopo furto o rapina se l'Assistenza Estesa è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

a) **FAST REPAIR**

Qualora l'intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo e/o il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la *Struttura Organizzativa*, dietro richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso.

Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.

b) **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine**

della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla *Compagnia* copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

(sabato, domenica e festivi)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'*Assicurato* dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat.C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare 7 giorni complessivi.**

d) TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'*Assicurato* usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.**

e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'*Assicurato* desideri avvalersi della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* stessa.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del *Veicolo* rubato ed il tipo di documento desiderato.

L'*Assicurato* dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'*Assicurato* deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulterio-

re documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

(prestazione erogabile solo in Italia)

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di incidente, guasto irrimediabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la *Struttura Organizzativa*, su richiesta dell'*Assicurato* ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'*Assicurato* prende atto che il veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo

g) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 300,00.**

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati

h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Qualora l'*Assicurato* in seguito ad incidente necessitatesse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della *Struttura Organizzativa* e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

i) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale e non fosse possibile:

- in Italia – eseguire la riparazione in giornata
 - all'estero eseguire la riparazione entro due giorni
- oppure in caso di furto o rapina, la *Struttura Organizzativa* provvederà a fornire all'*Assicurato* e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1.100/1.300 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 250,00**
- il costo del noleggio dell'autovettura **per un massimo di due giorni;**
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall'*Assicurato* per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

j) SPESE D'ALBERGO

(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'*Assicurato* ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la *Struttura Organizzativa* provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo per un **massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

k) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO ASSICURATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE

Qualora l'*Assicurato* a seguito di incidente, venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* fornirà, con spese a carico della *Compagnia*, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- Il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 250,00**

l) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE

Qualora l'*Assicurato* non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio derivante da incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'*Assicurato*, secondo l'itinerario più breve.

m) RIENTRO SANITARIO

Qualora l'*Assicurato* o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa* ed in ac-

cordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la *Struttura Organizzativa* provvederà, con spese a carico della *Compagnia*, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della *Struttura Organizzativa* dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della *Struttura Organizzativa* la ritenessero necessaria.

La *Compagnia* avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'*Assicurato*. In caso di decesso dell'*Assicurato* o dei passeggeri del veicolo, la *Struttura Organizzativa* organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della *Compagnia*, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.**

Per importi superiori la *Compagnia* interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie

10.3 INCENDIO E FURTO

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Ricorso Terzi da Incendio:

- Paga le somme **fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro** che il *Proprietario* deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* quando non è in circolazione:
 - A cose di *Terzi*
 - Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

Rimborso del premio di Responsabilità Civile

- Rimborsa la *Premio di Responsabilità Civile*, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del *Veicolo* con conseguente danno totale

Rimborso spese di immatricolazione

- Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.4 ATTI VANDALICI E ED EVENTI NATURALI

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- Eventi naturali intesi come: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

10.5 COLLISIONE

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio* a seguito di *Collisione* con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.

Garanzia aggiuntiva gratuita sempre compresa con la garanzia Collisione

Sono compresi fino all'ammontare di 5.000 euro i danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo* in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato accertato e verbalizzato dalle Autorità intervenute sul posto **CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO**

Al momento della stipula della *Polizza* il *Capitale Assicurato* è determinato in base all'ultimo valore disponibile per il *Veicolo*, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.

In occasione del rinnovo della *Polizza*, per le autovetture la *Compagnia* aggiorna automaticamente il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione della rivista Quattroruote Professional disponibile al

momento dell'elaborazione della Proposta di rinnovo.

Se tale rivista non riporta più il valore del *Veicolo* il *capitale assicurato* viene determinato sulla base di un degrado medio proposto e calcolato dalla *Compagnia*: tale capitale assicurato deve essere verificato dal *Contraente*.

In ogni caso a ogni scadenza il *Contraente* può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato*.

10.6 CRISTALLI

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione esclusivamente del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del *Veicolo*.

Non sono compresi:

- Le rigature e le segnature
- Danni provocati al *Veicolo* dalla rottura dei vetri.

Per ogni *Sinistro* il rimborso copre il *Massimale* diminuito della *Franchigia*, entrambi indicati in *Polizza*.

La Franchigia non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive; per conoscere l'elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 800.124.124, dal lunedì ai venerdì dalle 8.30 alle 20.00, oppure consultare il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.

10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del *Capitale* indicato in *Polizza* la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo paragrafo

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità

permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fiet a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surroga-

zione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

10.8 TUTELA LEGALE

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della *Compagnia* da

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Via del Commercio, 59 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito.

L'*Assicurato* può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.5) per la denuncia del *Sinistro*.

La *Compagnia* assume a proprio carico, nel limite del *Massimale* indicato in *Polizza*, le spese:

- Per l'intervento di un legale
- Per effettuare eventuali perizie
- Di giustizia nel processo penale
- Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
- Di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato* (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
- Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:

10.8.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle *Assicurazioni Private*)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle *Assicurazioni Private*)
- c) Recupero dei danni subiti dai *Terzi* trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle *Assicurazioni Private*).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.8, punto 11, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.

Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.8, punto 13 (controversie con la *Compagnia* e/o ARAG).

2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8 punto 11 limitatamente al caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

10.8.2 FORMULA ESTESA

in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza – copre anche i seguenti casi:

3. Istanza di sequestro del *Veicolo*, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8 punto 11 limitatamente al caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8 punto 4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di *Terzi*, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *Polizza*, la garanzia è valida unicamente a favore del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8 punto 11 limitatamente al caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

11.CHE COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) – ESCLUSIONI

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del Veicolo:

- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante:

- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.
- Quando il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del Codice della Strada
- Quando il *Veicolo*, con targa in prova al momento del *Sinistro*, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il *Veicolo*, adibito a scuola guida, sia guidato dall'allievo con a fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la legge vigente
- Quando il *Veicolo* è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal *Proprietario*/locatario o da un suo dipendente
- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
- In tutti i casi sopra elencati e in quelli ai quali sia applicabile l'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*, la *Compagnia* esercita il diritto di *Rivalsa* per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

La *Compagnia* non esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato ossia non recupera le somme pagate per il risarcimento del danno:

- qualora il *Veicolo* sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* quando il fatto sia stato sanzionato, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico
- in caso di danno ai terzi trasportati quando il trasporto non sia conforme alle disposizioni vigenti e/o alla carta di circolazione

11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Quando il *Veicolo*, al momento del *Sinistro*, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- In caso di dolo o colpa grave del conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
- In caso di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività
- comunque generata
- In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

11.2.1 Soccorso Stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- Le spese per il carburante
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuori-strada).

11.2.2 Traino

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuori-strada).

11.2.3 Autovettura in sostituzione

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

11.2.4 Demolizione del veicolo

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- i costi dell'eventuale deposito del veicolo, che l'Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
- targhe del veicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del P.R.A..

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso
- dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il Contraente dovrà provvedere alla disinstallazione della **ViaggiaConMe Box** ed alla restituzione al provider tematico.

11.2.5 Recupero fuoristrada del veicolo

Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

11.2.6 Rientro o proseguimento del viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

11.2.7 Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

11.2.8 Viaggio di un familiare per ricovero assicurato in seguito ad incidente stradale

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

11.2.9 Autista a disposizione a seguito di incidente

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

11.2.10 Rientro sanitario

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *Veicolo*.
- in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura

11.4 ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici eventi atmosferici

e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli

11.5 COLLISIONE ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione

- In caso di dolo del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all'Articolo 11.4 Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non sono presenti altri danni al *Veicolo*
- Per i danni al *Veicolo* causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del *Codice della Strada*
- Se al momento del *Sinistro*, il *Veicolo* è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il *Veicolo* è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

11.6 CRISTALLI – ESCLUSIONI

Non sono comprese nella copertura di base:

- le rigature e le segnature
- i danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.

Sono inoltre escluse dalla copertura:

- gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- gli eventi naturali (trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve)
- i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto del veicolo.

11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di circolazione senza il consenso del *Proprietario* del *Veicolo*
- Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Conducente
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del *Codice della Strada*

L'indennizzo si calcola applicando al *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (*Franchigia*).

11.8 TUTELA LEGALE ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'Articolo 10.8) Per le controversie di natura contrattuale
3. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
4. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serratate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
5. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili
6. Per fatti dolosi (previsti dall'Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private.
11. Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
12. Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG
13. In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI AL DISPOSITIVO IN ABBINAMENTO

Se non installi il dispositivo **ViaggioConMe box** entro 60 giorni o se lo stesso risulti non funzionante per oltre 30 giorni per tuo dolo o colpa grave nonostante la segnalazione dell'anomalia, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale (c.d. periodo di osservazione) ti verrà addebitata sul tuo conto corrente una penale di € 100.

- Inoltre, rimarrà a tuo carico una somma di € 500 se si verifica:
- un sinistro R.C. Auto con responsabilità principale o paritaria dell'Assicurato
- un sinistro rientrante nelle garanzie Furto e Collisione (se sottoscritte).

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Non ti verrà prestata assistenza stradale in caso di foratura dello pneumatico, rottura delle chiavi, esaurimento della batteria.

■ Soccorso stradale

Se l'incidente è avvenuto all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 300.

■ Recupero del veicolo dopo furto o rapina

- La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 200 se il sinistro è avvenuto in Italia, € 400 se il sinistro è avvenuto all'estero.

■ Fast repair

- Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a tuo carico a tariffe scontate.

■ Autovettura in sostituzione

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni. L'eventuale eccedenza di giorni dovrà essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A..

■ Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50 per sinistro.

■ Recupero fuoristrada del veicolo

- La Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300.
- L'intervento mediante l'utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

■ Rientro o proseguimento del viaggio

- La Compagnia tiene a proprio carico i costi dei biglietti fino ad un massimo di € 250, il costo del noleggio di un'autovettura fino ad un massimo di due giorni e il costo del taxi fino ad un massimo di € 50. L'eventuale eccedenza di giorni dovrà essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

■ Spese d'albergo

- La Compagnia tiene a proprio carico le spese di al-

bergo per un massimo di € 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

■ Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale

- La Compagnia tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo di € 250 per ciascun sinistro.

■ Rientro sanitario

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 10.000 complessivi per sinistro e per la durata della polizza.

12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

Dall'importo dovuto per l'indennizzo dovrà essere detratta la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Dall'importo dovuto per l'indennizzo dovrà essere detratta la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo..

12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLISIONE

Dall'importo dovuto per l'indennizzo dovrà essere detratta la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.

12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI

Il pagamento dei danni, per ciascun sinistro, viene fatto entro i limiti del massimale indicato in polizza e diminuito della franchigia.

la franchigia non è applicata se la riparazione viene effettuata in un centro convenzionato Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Se l'invalidità permanente accertata:

- è inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non viene riconosciuto alcun pagamento
- è compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) l'Assicurato riceve un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- è superiore al 25% (25 punti di invalidità), l'Assicurato riceve un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- è superiore al 70% (70 punti di invalidità), l'Assicurato riceve un pagamento pari all'100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sa-

rebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato

! le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*

13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo*.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETTERMINAZIONE DEL DANNO**15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI**

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al *Proprietario* del Veicolo. Per la Formula a Consumo la *Compagnia* procede alla liquidazione del danno purchè siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.

La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del *Proprietario*.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art.15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)**15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO**

In caso d'incidente da circolazione, il Conducente o il *Proprietario*, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnalazione dell'incidente tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box**, devono avvisare del *Sinistro* la *Compagnia* entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:

al numero 800.124.124 e dall'estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 20.00.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:

- Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure
- A mezzo fax al numero 02.30328018, oppure
- Tramite mail all'indirizzo sinistri@Pec.intesasanpaolo-assicura.com, oppure
- Consegnando la denuncia al gestore in *Filiale*.

In ogni caso il Conducente o il *Proprietario*, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla *Compagnia* in occasione della stipula della *Polizza*, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del *Sinistro*. Il Modulo CAI deve essere inviato alla *Compagnia* in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*. Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti

dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell'Articolo 1915 del codice civile "Omesso avviso di Sinistro".

In base a quanto previsto dalle norme del *Codice delle Assicurazioni Private* (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la *Compagnia* comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del *Sinistro*, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente o il *Proprietario* che si ritengono in tutto o in parte non responsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla *Compagnia*, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il *Modulo CAI* di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro", indicando anche data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del *Sinistro*.

La *Compagnia* valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la *Compagnia* provvederà ad informare l'Assicurato.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, il Conducente o il *Proprietario*, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 15.2.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

In questo caso il *Contraente* deve inviare la denuncia con lettera Raccomandata A.R. a: **UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO**.

La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell'evento: la descrizione dell'incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc. - marca e modello), le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (*Modulo CAI*) e la copia della *Carta Verde* esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre

indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l'UCI incarica della trattazione del *Sinistro* il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati in cui vige il Sistema *Carta Verde* o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il *Contraente* può utilizzare la procedura prevista dal *Codice delle Assicurazioni Private*, Articolo 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei *Sinistri* nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a: CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano Via Yser, 14 - 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415

Se entro tre mesi l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei *Sinistri* nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530, casella di posta elettronica certificata: richiestediriscarcimento@pec.consap.it, Fax 06.85796334 - www.consap.it.

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla *Compagnia*, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'*Assicurato* deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 11.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla propria *Compagnia*, si applica nei seguenti casi:

- Il *Sinistro* deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il *Sinistro* coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporta lesioni non superiori al 9% di

invalidità permanente.

Alla scadenza annuale della *Polizza*, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il *Contraente* può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei *Sinistri* pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

In caso di *Sinistro* con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la *Compagnia* comunica al *Contraente* l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il *Sinistro* è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 - Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al *Contraente* una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del *Sinistro*, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'*Assicurato* e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'Infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati all'Articolo 15.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*Infortunio* con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente, sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la *Compagnia* ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della *Compagnia* e dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale. Nel caso di acquisto della Formula a Consumo la *Compagnia* procede alla liquidazione del danno purché siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, la *Compagnia*, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato liquida ai beneficiari l'importo che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di *Polizza*. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla *Compagnia* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una

relazione medica di parte o certificati di invalidità (INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell'Assicurato.

15.4 TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 e dall'estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00.

Oppure

- Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- A mezzo fax, al numero 02.30328018

In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:

- Seguendo le istruzioni riportate su www.arag.it
- A mezzo e-mail: denunce@arag.it
- Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona
- A mezzo fax: numero 045.8290557 per la denuncia; numero 045.8290449 per l'invio di documentazione.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

ARAG riceve la *Denuncia di Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; ARAG avverte preventivamente l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale dove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Nel caso di acquisto della Formula a Consumo la Compagnia procede alla liquidazione del danno purché siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5 ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Qualora si verificano le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme -rilevazione con il quadro del Veicolo acceso o spento di un impatto che abbia provocato per una frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s) - come riportato anche nell'Articolo 4.7 - la **Sala Operativa contatterà direttamente l'Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Organizzativa** fornirà le prestazioni di assistenza stradale. In caso di mancata risposta da parte dell'Assicurato, la Sala Operativa inoltrerà la segnalazione alla Struttura Organizzativa per l'invio di un carroattrezzi nel caso di rilevazione di un impa-

to che abbia provocato una decelerazione o accelerazione uguale o superiore a 4 g. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il *Sinistro* il conducente e/ o le persone trasportate sul *Veicolo* devono contattare immediatamente la *Struttura Organizzativa*, tramite il dispositivo **Viaggia-ConMe Box** o tramite il telefono, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del *Veicolo Assicurato*
- Recapito telefonico

Ed ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.

È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la *Struttura Organizzativa*.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La *Struttura Organizzativa* della quale la Compagnia si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'*Assicurato* non prenda contatto con la *Struttura Organizzativa* nel momento in cui si verifica il *Sinistro*, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.

A fronte dell'attivazione del servizio da parte dell'*Assicurato*, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti Articoli.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla *Struttura Organizzativa* che tiene a suo carico i relativi costi. Se le prestazioni erogate dalla *Struttura Organizzativa* superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Struttura Organizzativa* sufficienti garanzie di rimborso. La Compagnia o l'Impresa tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.

Nel caso in cui l'Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l'erogazione delle prestazioni, la *Struttura Organizzativa* provvederà a rimborsare all'*Assicurato*, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, **le spese sostenute ed autorizzate**: in questo caso l'*Assicurato* dovrà presentare domanda di restituzione con l'opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di *Sinistro* comunicato dalla *Struttura Organizzativa*.

Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l'Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la *Struttura Organizzativa* rimborserà all'*Assicurato* le spese conseguenti all'intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l'*Assicurato* dovrà inviare alla *Struttura Organizzativa* anche copia del verbale d'intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto di urgenza dell'*Assicurato* al Pronto

Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

La *Struttura Organizzativa* può chiedere all'*Assicurato* ulteriore documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, **che dovrà essere spedita, in originale, a Europe Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano.**

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La *Compagnia* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di *Polizza*.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 15.1.

Appena possibile, l'*Assicurato* deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del *Veicolo Assicurato* o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul *Veicolo*

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
- Copia della fattura di acquisto del *Veicolo Assicurato* o documento equivalente

- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del *Veicolo*
 - Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare La *Compagnia* potrà conoscere la localizzazione del *Veicolo* a decorrere dalle 72 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati presenti nel dispositivo **ViaggiaConMe Box** relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

È attivo il servizio di tentata ricerca del Veicolo da parte del *Provider telematico* dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento della **ViaggiaConMe Box** (Articolo 3.3).

ATTI VANDALICI

Denuncia all'Autorità locale (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, presentare nuovamente la denuncia presso le Autorità italiane competenti).

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE

Dichiarazione con descrizione dell'evento e *Modulo CAI* (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE

TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il *Proprietario* non deve far riparare il *Veicolo* prima che il danno sia stato accertato dalla *Compagnia* o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti **gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di *Veicolo nuovo*, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale *Assicurato*. Il *Veicolo* si considera nuovo quando il *Sinistro* è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di *Veicolo usato*, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del *Veicolo* nel limite del *Capitale Assicurato*: il valore commerciale è determinato dal listino dell'usato di Quattroruote Professional oppure, se non presente, da Eurtax Giallo alla data del *Sinistro*.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo *Premio*.

In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del *Capitale Assicurato*; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del *Sinistro*.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il Degrado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato.

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
Oltre 2 anni fino a 3 anni	20%
Oltre 3 anni fino a 4 anni	30%
Oltre 4 anni fino a 5 anni	40%
Oltre 5 anni fino a 6 anni	50%
Oltre 6 anni	60%

Se il danno stimato è d'importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del *Veicolo*, calcolato al momento del *Sinistro*, il danno si considera totale e pertanto è liquidato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la *Compagnia* non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al *Veicolo*
- Dei danni da mancato uso del *Veicolo* o dal suo deprezzamento.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore commerciale del *Veicolo* è maggiore del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la *Compagnia* risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza* e il valore del *Veicolo*
- La residenza del *Proprietario* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.

RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Non appena hanno notizia del recupero del *Veicolo* sottratto il *Proprietario* o il *Contraente* devono avvisare la *Compagnia* e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il *Proprietario* o il *Contraente* devono effettuare tutte le for-

malità relative al passaggio di proprietà del *Veicolo*, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora, invece, il *Veicolo* venga recuperato prima dell'indennizzo, la *Compagnia* riconosce al *Proprietario* il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.5 RELITTI

Se il *Veicolo* danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la *Compagnia* può acquisire i diritti su quello che rimane del *Veicolo*.

A richiesta della *Compagnia*, il *Proprietario* deve presentare il certificato di radiazione del *Veicolo* dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione dello stesso per rottamazione.

15.18 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al *Proprietario* del *Veicolo*. Nel caso di acquisto della Formula a Consumo la *Compagnia* procede alla liquidazione del danno purchè siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.

La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del *Proprietario*.

15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA

In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti Vandalici, Eventi Naturali, qualora l'Assicurato per la riparazione del danno si rivolga ad una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile nel sito internet della *Compagnia*), **la franchigia eventualmente indicata in *Polizza* verrà applicata con la riduzione del 50%.**

15.7 CRISTALLI

15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Nel caso di acquisto della Formula a Consumo la *Compagnia* procede alla liquidazione del danno purchè siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive telefonando dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:

- Carglass: 800.360036
- Doctorglass: 800.101010
- Glassdrive: 800.01.06.06

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la *Polizza* e il Certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in *Polizza*.

15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La *Compagnia* liquida il danno accertato direttamente al *Proprietario* del *Veicolo* secondo le condizioni della *Polizza*. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.

Responsabilità civile

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura

Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus	1	2	3	4	5	6													
Intesa Sanpaolo Assicura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus	1	2	3	4	5	6													

Tabelle 2a, 2b, 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione

2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
	di assegnazione presente sull'attestato	vedere Tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU	vedere Tabella Assegnazione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Assegnazione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettura di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza o suo familiare convivente	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
	14 o Bersani: Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura di riferimento già assicurata	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di autovettura di familiare convivente
Sostituisce un'altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione dell'autovettura precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Libretto di circolazione. Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Sostituisce un'altra autovettura già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita rubata da più di 5 anni	14	14	Libretto di circolazione Denuncia furto

4. ALTRI CASI

CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURATA	
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno di 5 anni	Vedere Tabella Assegnazione		Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Libretto di circolazione
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura

Classe CU di assegnazione	Sinistri negli ultimi 2 anni				
	0	1	2	3	4 o +
1 da 5 anni	SuperBonus 5	2	3	4	4
1 da 4 anni	SuperBonus 4	2	3	4	4
1 da 3 anni	SuperBonus 3	2	3	4	4
1 da 2 anni	SuperBonus 2	2	3	4	4
1 da 1 anno	SuperBonus 1	2	3	4	4
1	1	2	3	4	4
2	2	3	4	5	5
3	3	4	5	6	6
4	4	5	6	7	7
5	5	6	7	8	8
6	6	7	8	9	9
7	7	8	9	10	10
8	8	9	10	11	11
9	9	10	11	12	12
10	10	11	12	13	13
11	11	12	13	14	14
12	12	13	14	15	15
13	13	14	15	16	16
14	14	15	16	17	17
15	16	16	17	18	18
16	17	17	18	Malus 1	Malus 1
17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3

Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%				
	0	1	2	3	4
5	9	12	14	16	18
	10	13	15	17	
4	11	14	16	18	
3	12	15	17	18	
2	13	16	18	18	
1	14	16	18	18	
0					5 o più

* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Nel caso di due o più sinistri, la tabella sopra riportata considera l'evoluzione nel caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell'esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Esempio:

- Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
- Rischio assicurato da 5 anni con 1 *Sinistro* (con *Responsabilità principale*) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un *Sinistro*)
- Rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
- Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con *Responsabilità principale*) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri).

Tabella 7. Evoluzione classi interne

Tabella 7.	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 6	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 5	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 4	SuperBonus 5	4	6	9	11
SuperBonus 3	SuperBonus 4	4	6	9	11
SuperBonus 2	SuperBonus 3	4	6	9	11
SuperBonus 1	SuperBonus 2	4	6	9	11
1	SuperBonus 1	4	6	9	11
2	1	5	7	10	12
3	2	6	8	11	13
4	3	7	9	12	14
5	4	8	10	13	15
6	5	9	11	14	16
7	6	10	12	15	17
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	Malus 1
10	9	13	15	18	Malus 2
11	10	14	16	Malus 1	Malus 3
12	11	15	17	Malus 2	Malus 4
13	12	16	18	Malus 3	Malus 5
14	13	17	Malus 1	Malus 4	Malus 6
15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 6	Malus 6
16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 6	Malus 6
17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6
18	17	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 1	18	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 2	Malus 1	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 3	Malus 2	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 4	Malus 3	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 5	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 6	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 7	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 8	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6

Classe interna di provenienza

TABELLA M – Tabella Classi di merito

Percentuale di riduzione in rapporto alla classe di appartenenza

CLASSI DI MERITO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
S7	0,560
S6	0,565
S5	0,570
S4	0,580
S3	0,590
S2	0,605
S1	0,625
1	0,650
2	0,700
3	0,745
4	0,800
5	0,840
6	0,875
7	0,950
8	1,020
9	1,100
10	1,145
11	1,220
12	1,300
13	1,425
14	1,550
15	2,000
16	2,200
17	2,400
18	2,900
M1	3,200
M2	3,500
M3	3,800
M4	4,100
M5	4,500
M6	4,900
M7	5,300
M8	5,700

Esempio di applicazione**• Cliente in classe Bonus Malus: 5**

L'anno successivo, in assenza di sinistri RCA, la classe di merito passerà per bonus dalla 5 alla 4 e determinerà sul premio di tariffa una diminuzione percentuale almeno dello **0,84%** (percentuale in corrispondenza del passaggio della classe Bonus Malus 5 alla classe 4).

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“informativa”)

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasampaoloassicura.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasampaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo: i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e/o dall'utilizzo dell'APP “ViaggiaconMe”, i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento o gli ulteriori dati acquisiti da pubbliche banche dati, dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale e preventivi) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;

- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che gestiscono
- Octo Telematics Italia S.r.l., o Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l nel caso di installazione della ViaggiaConMe Box sul veicolo assicurato;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); PRA (Pubblico Registro Automobilistico); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano

i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni

previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci

tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di mas-

sima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.

- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasampaoloassicura.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“informativa”) – finalità promo-commerciali

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasampaoloassicura.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasampaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall'eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasampaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di

anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. **I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.**

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com o a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Suoi Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3 delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE		D	S
1	Sordità completa di un orecchio		15
2	Sordità completa bilaterale		60
3	Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4	Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5	Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6	Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7	Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8	Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9	a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10	b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11	Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12	Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13	Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
14	Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		Nessuna
15	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17	Perdita del braccio:		
18	a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19	b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20	Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21	Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22	Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23	Perdita totale del pollice	15	13
25	Perdita totale del medio		12
26	Perdita totale dell'anulare		8
27	Perdita totale del mignolo		12
28	Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29	Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30	Perdita della falange ungueale del medio		5
31	Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32	Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33	Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34	Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35	Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36	Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75°:		
38	a) in semipronazione	30	25
39	b) in pronazione	35	30
40	c) in supinazione	45	40
41	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42	Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44	a) in semipronazione	40	25
45	b) in pronazione	45	40
46	c) in supinazione	55	50
47	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48	Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49	Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50	a) in semipronazione	22	18
51	b) in pronazione	25	22
52	c) in supinazione	35	30
53	Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58	Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59	Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61	Perdita totale del solo alluce		7
62	Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64	Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

NOTE: La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| con visus corretto di 7/10 | 18% |
| con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
| con visus corretto di 6/10 | 21% |
| con visus corretto di 5/10 | 24% |
| con visus corretto di 4/10 | 28% |
| con visus corretto di 3/10 | 32% |

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**